



Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Dirigenti
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e
dei Centri
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 - Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (Sblocca cantieri).

Il decreto-legge in oggetto ha la finalità di favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo della disciplina dei contratti pubblici; a tal fine il decreto reca numerose modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti, nel testo citato come Codice). La legge di conversione ha modificato il decreto-legge, disponendo l'integrale riscrittura dell'art. 1 e sopprimendo diverse disposizioni presenti nel testo iniziale, anche se, come chiarisce la stessa legge all'art. 1 comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto-legge. In alcuni casi la legge di conversione ha disposto la sospensione di specifiche norme del Codice, fino al 31 dicembre 2020, nelle more della riforma complessiva del settore, ottenendo l'effetto di mantenere sostanzialmente, per un ulteriore periodo di tempo, le disposizioni semplificative introdotte dal decreto-legge e soppresse dalla legge di conversione.

Si segnalano le disposizioni di particolare interesse per le istituzioni universitarie.

Appalto integrato. Art. 1, comma 1 lettera b). La legge di conversione sospende, fino al 31 dicembre 2020, il preesistente divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, di cui all'art. 59, comma 1 quarto periodo, del Codice.

Nomina commissioni giudicatrici. Art. 1, comma 1, lettera c). Il decreto-legge modificava l'art. 77 comma 3 del Codice in materia di commissione giudicatrice, relativo all'obbligo di utilizzare, per le commissioni giudicatrici, gli esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo istituito presso l'ANAC. Con la norma del decreto-legge si consentiva alla stazione appaltante, in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nell'Albo, di nominare

direttamente la commissione. La legge di conversione, invece, sopprime la modifica dell'art. 77, che quindi ritorna alla sua formulazione originaria, ma al contempo ne dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2020. Pertanto, fino a tale data le stazioni appaltanti possono individuare autonomamente i commissari secondo regole di competenza e trasparenza. Art. 1, comma 2. Gli effetti delle predette sospensioni saranno oggetto di una futura relazione del Governo, da presentare entro il 30 novembre 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

Incentivi per le funzioni tecniche. Il decreto-legge prevedeva, all'art. 1, comma 1, lettera aa), una modifica all'ambito delle attività incentivabili previste dall'art. 113 del Codice. La legge di conversione ha eliminato questa modifica.

Selezione dei partecipanti. Art. 1, comma 3. La legge di conversione prevede che venga applicata anche ai settori ordinari, fino al 31 dicembre 2020, la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali, la quale consente agli enti aggiudicatori - limitatamente alle procedure aperte - di espletare l'operazione di esame delle offerte prima dell'operazione di verifica dell'idoneità degli offerenti. La stessa previsione era contenuta anche nel decreto-legge, alla lettera bb) dell'art. 1 comma 1, che modificava l'articolo 133 del codice, recante i principi generali per la selezione dei partecipanti, attribuendo agli enti aggiudicatori la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

Affidamento della progettazione. Art. 1 commi 4 e 5. Il comma 4 consente alle stazioni appaltanti di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Il comma 5 autorizza le stazioni appaltanti ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Art. 1 comma 6. In base al comma in esame, fino al 31 dicembre 2020, per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, è possibile provvedere all'affidamento, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice, sulla base del progetto definitivo e provvedere all'esecuzione dei lavori a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Anche questa disposizione era prevista nel testo del decreto-legge.

Consiglio superiore dei lavori pubblici. Art. 1 commi da 7 a 9. Il comma 7 eleva, fino alla data del 31 dicembre 2020, da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il comma 8 riduce, fino alla medesima data, a quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto il termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il comma 9 stabilisce che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione di parere, fornisca anche la valutazione di congruità del costo.

Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Art. 1, comma 10. Si stabilisce che, fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati

oggetto di verifica ai sensi dell'art. 25 del codice dei contratti pubblici; viene conseguentemente esteso l'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del codice medesimo.

Collegio consultivo tecnico. Art. 1, commi 11-14. I commi prevedono, nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento unico, la possibilità di nomina di un Collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto. In caso di controversie, per favorirne la soluzione, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti.

Avvalimento e subappalto. Art. 1 comma 16. La legge di conversione introduce il nuovo comma 2-bis all'articolo 86 del Codice al fine di dettare una nuova disciplina per i mezzi di prova dell'assenza di motivi di esclusione che l'operatore economico è tenuto a dimostrare con riferimento ai soggetti di cui questo si avvalga ai sensi dell'articolo 89 del Codice e ai suoi subappaltatori.

Mercati elettronici e formulari standard. Art. 1, comma 17. La legge di conversione riscrive la disposizione (dettata dal comma 6-bis dell'art. 36 del Codice) che disciplina, nei mercati elettronici, la verifica a campione sull'assenza dei motivi di esclusione. La modifica, già introdotta con il decreto-legge all'art. 1, lett. f), n.5), estende la verifica a campione a tutti i contratti sottosoglia, e non solo a quelli inferiori a 40.000 euro. Inoltre si prevede che tale verifica venga effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE) che verrà attivata con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more del decreto, funzionerà ancora la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. Pertanto, viene introdotto il comma 6-ter del Codice che prevede che la stazione appaltante verifichi esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.

Subappalto. Art. 1, comma 18. La norma del decreto-legge modificava l'art. 105 del Codice in materia di subappalto, innalzando dal 30 al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto il limite del possibile ricorso al subappalto e prevedendo che il subappalto venisse indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara. Con la legge di conversione si dispone, invece, una disciplina temporanea, fino al 31 dicembre 2020, nelle more di una complessiva revisione del Codice. Pertanto, sino al predetto termine del 31 dicembre 2020, il subappalto deve essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e, in deroga alla disciplina dettata dall'art. 105, comma 2, del Codice, non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, resta fermo che il subappalto non può superare il 30%. Inoltre, sempre fino allo stesso termine del 31 dicembre 2020, sono sospesi: l'obbligo dell'indicazione obbligatoria della terna di subappaltatori in sede di offerta; la analoga indicazione della terna di subappaltatori nel caso di concessioni di lavori, servizi e forniture; l'obbligo delle verifiche in sede di gara. Si fa notare che la sospensione in esame opera limitatamente alla fase della gara. Resta infatti in vigore e pienamente efficace il comma 7 dell'art. 105, che prevede la presentazione da parte dell'affidatario delle certificazioni e dichiarazioni previste dal Codice almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contenuti della progettazione. Art. 1, comma 20, lettere a) e b). La norma in esame modifica l'art. 23 del Codice, relativo alla progettazione in materia di lavori pubblici. La progettazione si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. Il nuovo comma 3 demanda al nuovo regolamento unico, in luogo di uno specifico decreto ministeriale previsto dal testo previgente, la disciplina dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, nonché del contenuto minimo che devono richiedere le stazioni appaltanti.

Verifica preventiva della progettazione. Art. 1, comma 20, lettera c). La norma novella l'articolo 26 del codice, in materia di verifica preventiva della progettazione, aggiungendo ai soggetti abilitati a tale verifica, per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, anche la stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo di qualità.

Pubblicità legale dei contratti pubblici. Art. 1, comma 20, lettera d). La norma, prevista anche dal decreto-legge, modifica l'art. 29 del Codice, relativo agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente". Con la modifica, si elimina l'obbligo di pubblicazione, nella predetta sezione del sito web istituzionale, dei provvedimenti sulle esclusioni dalla procedura di affidamento, sulle ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione e in materia di sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, in quanto sono informazioni che esulano le finalità di trasparenza ma assolvono piuttosto funzioni di pubblicità legale. La conoscenza dei provvedimenti da parte dei diretti interessati viene realizzata, come prevede lo stesso art 29 del Codice, con la comunicazione agli stessi, con modalità digitali.

Responsabile unico del procedimento. Art. 1, comma 20, lettera e). Si modifica il comma 5 dell'articolo 31 del Codice, attribuendo al nuovo regolamento unico, in luogo delle linee guida emanate dall'ANAC, il compito di definire la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del Responsabile unico del procedimento (RUP), sui presupposti e sulle modalità di nomina, e sugli ulteriori requisiti di professionalità, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del citato Regolamento, si applica, in merito alle funzioni del RUP, la disposizione transitoria e dunque le linee guida n. 3 dell'Anac.

Calcolo del valore stimato degli appalti. Art. 1, comma 20, lettera g). Si modifica in più punti l'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria per l'aggiudicazione dei contratti pubblici e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti. In particolare viene previsto che – per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture – il computo del valore complessivo stimato della totalità dei lotti si applica anche nel caso di appalti aggiudicati per lotti distinti, e non solo in caso di aggiudicazione contemporanea di lotti distinti, come attualmente previsto. La modifica è dovuta all'osservazione della Commissione europea in quanto aggiungendo la qualifica "contemporaneamente", la normativa italiana aveva ristretto l'applicabilità dell'obbligo di computare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti, rispetto a quanto indicato nella direttiva 2014/24, per cui invece tale criterio si applica in via generale quando l'appalto "può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti".

Modalità di affidamento dei lavori “sottosoglia”. Art. 1 comma 20 lettera h). Le disposizioni novellano in più punti il testo del comma 2 dell’art. 36 del Codice, al fine di modificare le diverse modalità di affidamento ivi previste per i lavori “sottosoglia”, nonché le corrispondenti classi di importo.

Si riporta la tabella riassuntiva delle predette modifiche, elaborata dal Servizio studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati:

Importo dei lavori	Disciplina previgente	Disciplina derogatoria prevista dal c 912 L 145/2018	Disciplina vigente in base al testo iniziale del D.L.	Nuova disciplina prevista dalla legge di conversione
039.000,00	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o in amministrazione diretta
40.000,00149.999,99	Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici	Affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici	Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici	Affidamento diretto previa consultazione di 3 preventivi, ove esistenti
150.000,00199.999,99	Procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti.	Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici	Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici	Procedura negoziata senza bando di gara e previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici
200.000,00349.999,99	Procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti.	Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici	Procedura aperta (salvo quanto previsto dall’art. 97, comma 8 del Codice)	Procedura negoziata senza bando di gara e previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici
350.000,00999.999,99	Procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti.	Procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti.	Procedura aperta (salvo quanto previsto dall’art. 97, comma 8 del Codice)	Procedura negoziata senza bando di gara e previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici
1 milione ... fino alla soglia	Procedure ordinarie (fermo restando quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. a) del Codice)	Procedure ordinarie (fermo restando quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. a) del Codice)	Procedura aperta (salvo quanto previsto dall’art. 97, comma 8 del Codice)	Procedura aperta (salvo quanto previsto dall’art. 97, comma 8 del Codice)

Verifica dei requisiti. Art. 1 comma 20, lett. h), n. 4). La norma abroga il comma 5 dell'art. 36 del Codice, che disciplina la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario delle procedure negoziate attivate relativamente ai contratti "sottosoglia".

Indagini di mercato. Art. 1 comma 20, lett. h), n. 5). La norma in esame novella il comma 7 dell'art. 36 del Codice, al fine di demandare al nuovo regolamento unico, in luogo di specifiche linee guida adottate dall'ANAC previste dal testo previgente, la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui all'art. 36, nonché delle indagini di mercato e della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

Criterio del "minor prezzo". Art. 1 comma 20, lett. h), n. 6). Si introduce un nuovo comma 9-bis dell'art. 36, che individua il criterio del "minor prezzo" quale alternativa sempre percorribile, in luogo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), per l'aggiudicazione dei contratti "sottosoglia".

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Art. 1, comma 20, lettera i). Si modifica l'articolo 46, comma 1, lettera a) del Codice al fine di introdurre, tra gli operatori economici previsti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, gli archeologi, oltre ai soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali.

ConSORZI stabili. Art. 1, comma 20, lettera l). La norma modifica l'articolo 47 del Codice, in materia di consorzi stabili. Si stabilisce che i consorzi stabili eseguano le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto; resta ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, si demanda al nuovo regolamento unico di attuazione di stabilire, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. Inoltre non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni ai propri consorziati da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane. Il nuovo comma 2-bis stabilisce che la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti per l'affidamento di servizi e forniture è valutata con verifica in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati.

Affidamento congiunto di progettazione e realizzazione. Art. 1, comma 20, lettera m). La norma modifica l'articolo 59 del Codice in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione, il c.d. appalto integrato, inserendo in norma una nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del Codice e del nuovo regolamento di attuazione del Codice.

Comunicazione del provvedimento. Art. 1, comma 20, lettera n). La norma inserisce un comma 2-bis all'art. 76 prevedendo che sia dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con modalità digitali, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le relative ammissioni.

Motivi di esclusione. Art. 1, comma 20, lettera o). Si modificano alcuni commi dell'art. 80 del Codice, in materia di motivi di esclusione. La legge di conversione ha apportato varie modifiche rispetto al testo originario del decreto-legge, sopprimendo, alcune disposizioni. Pertanto:

- con il decreto-legge si eliminava il riferimento ad un relativo subappaltatore facendo in tal modo venir meno la possibilità che un operatore economico potesse essere escluso da una procedura di gara quando la causa di esclusione riguardasse non già l'operatore medesimo; con la legge di conversione si ripristina il riferimento al subappaltatore;

- con il decreto-legge si prevedeva che un operatore economico potesse essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto quando la stazione appaltante poteva dimostrarne la violazione degli obblighi attinenti al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati; con la legge di conversione si elimina questa possibilità.

Tra le modifiche introdotte:

- si specifica che non sono soggette ad esclusione le imprese in controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis commi 6 e 7 del Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159/2011),
- si aggiunge una nuova lettera c-quater al comma 5 dell'art. 80 del Codice, annoverando tra le situazioni in cui le stazioni appaltanti escludono un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto, la circostanza che l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato,
- si sostituisce il comma 10 dell'articolo 80, specificando i tempi di durata dell'esclusione dalla procedura d'appalto o concessione, laddove la sentenza penale di condanna definitiva non fissi la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la PA.

Requisiti di partecipazione. Art. 1 comma 20, lettera p). Si demanda l'individuazione della disciplina dei requisiti rilevanti per i criteri di selezione al nuovo regolamento unico, anziché al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Sistema di attestazione della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Art. 1, comma 20, lettere q), r) e s). La norma interviene sull'art. 84 del Codice in materia di sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:

- è aggiunta la previsione che l'attività di attestazione venga esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio;
- si porta a quindici anni, anziché dieci, l'ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali;
- si stabilisce che gli organismi di diritto privato incaricati dell'attestazione (SOA), nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti della normativa in materia di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti. Il comma 20, lettera r), intervenendo sull'articolo 86 in materia di mezzi di prova, sostituisce il riferimento alle linee guida dell'ANAC (di cui all'articolo 83, comma 2) con quello al nuovo regolamento unico, in ordine alla previsione dello schema sulla cui base è redatto il certificato di esecuzione dei lavori. Il comma 20, lettera s) novella l'articolo 89 del Codice, in materia di avalimento, sostituendo al comma 11 il riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con quello relativo al nuovo regolamento unico, per la individuazione delle

opere per le quali, in ragione del notevole contenuto tecnologico o della rilevante complessità, non può ricorrersi all'avvalimento.

Criteri di aggiudicazione dell'appalto. Art. 1, comma 20, lettera t). Si modifica l'articolo 95 del Codice in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto. Viene aggiunta una nuova fattispecie a quelle già elencate per le quali si procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo anche il riferimento ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Al comma 4 dell'articolo 95 del Codice sono soppresse le lettere a) e c), che prevedevano il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, rispettivamente: per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avvenisse con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; e per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Si novella altresì la lettera b) della norma, prevedendo che per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Offerte anomale. Art. 1, comma 20, lettera u). Le modifiche in tema di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 97 del Codice, prevedono che l'esclusione automatica delle offerte anomale possa essere applicata quando l'appalto non rivesta interesse transfrontaliero. Tale condizione si aggiunge a quelle previste dal testo finora vigente. Inoltre si introducono due distinte modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15).

Collaudi, controlli e qualificazione degli operatori. Art. 1, comma 20, lettera v), z) ed aa). Si inserisce il riferimento al nuovo regolamento unico per la disciplina, prevista dall'articolo 102, comma 8, del Codice, relativa alla definizione delle modalità tecniche di svolgimento del collaudo, per l'individuazione delle modalità e della tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di supervisione e controllo, prevista dall'art. 111 del Codice, e per i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori nel settore dei beni culturali, previsti all'art. 146 del Codice. Si stabilisce che fino alla entrata in vigore del regolamento si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

Concessioni. Art. 1, comma 20, lettera bb). La norma differisce il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture (60% nel caso dei concessionari autostradali). Il nuovo termine, che nel testo iniziale era fissato al 31 dicembre 2019, con la legge di conversione è stato fissato al 31 dicembre 2020.

Contraente generale. Art. 1, comma 20, lettera dd) ee) ff). La norma soppriime l'albo dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici

di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale. Si istituisce il sistema di qualificazione del contraente generale disciplinato dal nuovo regolamento unico.

Regolamento unico. Art. 1, comma 20, lettera gg) numero 4). La disposizione prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un nuovo regolamento "unico" di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice. Nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento unico, la norma in esame prevede che rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico le linee guida e i decreti disciplinanti le materie ivi elencate. Si precisa che la succitata permanenza in vigore dei decreti e delle linee guida è disposta in quanto gli stessi siano compatibili con il Codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Quindi si autorizza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC ad apportare modifiche rispettivamente ai decreti e alle linee guida adottati in materia, ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento unico. La norma individua, inoltre, i contenuti del nuovo regolamento unico. Infine si specifica che, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regolamento unico cessano di avere efficacia le linee guida emanate dall'ANAC vertenti sulle materie elencate nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal nuovo regolamento unico.

Disciplina transitoria. Art. 1 comma 21. Si disciplina l'applicabilità delle disposizioni recate dal comma 20, stabilendo che le stesse si applicano alle sole procedure "da avviare", cioè alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Codice del processo amministrativo. Articolo 1, commi 22 e 23. Si interviene sull'art. 120 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), che disciplina il rito applicabile ai giudizi inerenti alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture eliminando il c.d. rito super accelerato.

Il c.d. rito super accelerato prevedeva il ricorso entro 30 giorni per i vizi relativi all'esclusione e all'ammissione alla gara in relazione ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, pena la preclusione della facoltà di far valere l'illegittimità nei successivi atti della procedura di gara.

La soppressione del rito super accelerato è dovuta alla considerazione che lo stesso non sembra aver raggiunto il risultato di accelerare le procedure di affidamento dei contratti pubblici e nello stesso tempo ha dato origine ad un giudizio di illegittimità costituzionale per compressione del diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione. Il comma 5 reca la disposizione transitoria, prevedendo che le modifiche all'art. 120 trovino applicazione ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge.

Crisi di impresa. Art. 2. L'articolo 2 sostituisce l'articolo 110 del Codice in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal recente d.lgs n. 14 del 2019, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore nell'agosto 2020. La disposizione, inoltre, con finalità di coordinamento interviene anche su alcune disposizioni della legge fallimentare.

Interventi strutturali in zone sismiche. Art. 3. La norma, al comma 1 novella in più punti il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La disposizione, sebbene in rubrica si riferisca ad interventi strutturali in zone sismiche, reca anche interventi di novella al testo unico in materia edilizia in via generale, non soltanto con riferimento alle zone sismiche.

Tra le altre disposizioni, con una modifica approvata dalla legge di conversione, si interviene sull'articolo 59, in materia di Laboratori. Si ricorda che l'art. 59 considera laboratori ufficiali i laboratori degli istituti universitari dei Politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura. La novella, con l'inserimento di una nuova lettera c-bis) nel comma 2 dell'art. 59, aggiunge anche la possibilità di effettuare, secondo quanto autorizzato, altresì "prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti".

Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile. Art.4-quater. Si prevede, al comma 1, l'applicazione sperimentale per il triennio 2019-2021 di alcune deroghe alle norme contabili sul mantenimento in bilancio delle risorse in conto capitale. La misura è finalizzata a garantire che sussistano le disponibilità di competenza e di cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali e ad assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento, sulla base dello stato avanzamento lavori.

Si allega, per un maggiore approfondimento, il testo del Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno